termini la determinazione dell'amministrazione procedente è efficace.

3-*bis*. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, l'amministrazione dissenziente, entro dieci giorni dall'assunzione della deliberazione, può chiedere motivatamente la sospensione della determinazione: *a)* alla Conferenza Stato-Regioni se il dissenso verte tra un'amministrazione statale ed una regionale o tra amministrazioni regionali; *b)* alla Conferenza unificata in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma ed un ente locale. La richiesta presentata dall'amministrazione dissenziente sospende l'efficacia della determinazione assunta dall'amministrazione procedente sino alla decisione finale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il presidente della conferenza Stato-Regioni, o della conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Decorsi tali termini la determinazione dell'amministrazione procedente è efficace ».

10. 5. D'Alia.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 3*-bis, *primo periodo, sopprimere le parole:* o da una provincia autonoma.

Conseguentemente al medesimo periodo, sopprimere le parole: o provincia autonoma.

10. 1. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, *sopprimere le parole:* ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. 2. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 3*-ter, *sostituire le parole:* del Presidente della regione interessata *con le seguenti:* dei Presidenti delle regioni interessate.

10. 3. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10. 4. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3890 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« ART. 14-*quinquies*. *(Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto) – 1.* Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-*quater* della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-*quinquies* della medesima legge ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Mascia, Russo Spena.

(A.C. 3890 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole da: « , salvo quanto previsto » sino alla fine del comma sono soppresse.

(A.C. 3890 – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente capo:

« CAPO IV-*bis*.

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO

ART. 21-*bis*. *(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).* – 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuataanche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti cautelari ed urgenti sono immediatamente efficaci.

ART. 21-*ter*. *(Esecutorietà).* – *1.* Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

ART. 21-*quater*. *(Efficacia ed esecutività del provvedimento).* – *1.* I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere pro-

rogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

ART. 21-*quinquies*. *(Revoca del provvedimento)*. – *1*. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 21-*sexies*. *(Recesso dai contratti)*. – *1*. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

ART. 21-*septies*. *(Nullità del provvedimento)*. – *1*. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 21-*octies*. *(Annullabilità del provvedimento)*. – *1*. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

ART. 21-*nonies*. *(Annullamento d'ufficio)*. – *1*. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. *21*-bis.

*** 13. 3.** Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. *21*-bis.

*** 13. 4.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. *21*-bis, *primo periodo, dopo la parola:* irreperibili *aggiungere le seguenti:* , o con la sua conoscenza.

13. 5. Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. *21*-bis, *comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* Il

provvedimento *aggiungere le seguenti:* limitativo della sfera giuridica dei privati.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: cautelari ed urgenti *con le seguenti:* limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente.

13. 12. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. *21*-quater, *comma 2, primo periodo, dopo le parole:* per gravi ragioni *aggiungere le seguenti:* sopravvenute e derivanti da adempimenti legislativi.

13. 7. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. *21*-quater, *comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* e può essere *fino a:* nonché *con le seguenti:* , non può essere prorogato o differito e può essere.

13. 10. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. *21*-quinquies, *sopprimere gli ultimi due periodi.*

13. 2. Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. *21*-quinquies, *sopprimere il terzo periodo.*

13. 6. Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso 21-octies, *comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:* vincolata.

13. 11. Governo.

Al comma 1, capoverso ART. *21*-nonies, *comma 1, sostituire le parole da:* un termine *fino a:* controinteressati *con le seguenti:* tre mesi.

13. 8. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. *21*-nonies, *sopprimere il comma 2.*

13. 9. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. *21*-nonies, *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. L'articolo 138 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

13. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 314, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RACCOLTA, LO SMALTIMENTO E LO STOCCAGGIO, IN CONDIZIONI DI MASSIMA SICUREZZA, DEI RIFIUTI RADIOATTIVI (4493)

(A.C. 4493 – Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, che ha suscitato e suscita il più vivo allarme nelle popolazioni della Basilicata ed in particolare del comune di Scanzano Jonico nonché l'unanime disapprovazione delle forze politiche locali, trae la sua ragion d'essere, come si legge nel preambolo, nella « necessità ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi »;

tuttavia, l'articolo 1 del decreto, al comma 2, prevede che la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera naturalmente dichiarata « indifferibile ed urgente », debba essere completata « entro e non oltre il 31 dicembre 2008 », termine che suona addirittura a scherno del requisito richiesto dall'articolo 77 della Costituzione;

nel frattempo, nessuna misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei siti in cui i rifiuti sono attualmente allocati, a dispetto dell'esigenza di « tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato », pure richiamata nel già citato preambolo;

il decreto, inoltre, è stato emanato senza alcuna forma di consultazione della regione interessata, né della Conferenza Stato-regioni, e senza la necessaria valutazione di impatto ambientale, mentre l'articolo 4, al comma 1, prevede un semplice parere della regione con riguardo alle misure di intervento territoriale, in palese violazione della competenza regionale in materia di governo del territorio riconosciuta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

neppure è previsto il concerto della regione né del Ministero della salute in relazione alla messa in sicurezza delle strutture temporanee da realizzare sul sito, in dispregio della tutela garantita dall'articolo 32, primo comma, della Costituzione;

in violazione dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, non si tiene in alcuna considerazione la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, con grave danno, che già si sta manifestando per l'effetto annuncio, al turismo ed alla industria alberghiera, nonché all'agricoltura;

l'articolo 2, comma 1, del decreto, nel prevedere in modo assolutamente generico che il commissario straordinario per l'attuazione degli interventi possa agire « in deroga alla normativa vigente », senza alcuna distinzione tra normativa nazionale e comunitaria, vulnera l'articolo 11, della Costituzione, da cui l'unanime dottrina desume la natura sovraordinata della normativa comunitaria;

il carattere puramente simbolico degli stanziamenti previsti dall'articolo 5,

comma 1, del decreto, palesemente insufficienti a far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, sembra eludere il disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

infine, l'uso improprio ed assolutamente ingiustificato della decretazione d'urgenza sottrae la materia alla sua naturale collocazione sistematica nel disegno di legge di riordino del settore energetico, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 2421), che all'articolo 30 prevede un'apposita delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi, disponendo più correttamente che la scelta del sito sia effettuata d'intesa, tra l'altro, con il Ministro della salute e con la regione interessata,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 1. Violante, Adduce, Luongo, Vigni, Leoni, Innocenti, Agostini, Bogi, Montecchi, Calzolaio, Magnolfi, Nicola Rossi, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Vendola.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame è emanato a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, nonché per tutelare la sicurezza dello Stato in relazione al pericolo di attentati terroristici legati alla attuale crisi internazionale;

in particolare, il decreto-legge all'articolo 1, comma 1, prevede l'ubicazione in Basilicata, nel territorio del comune di Scanzano Jonico, del deposito nazionale delle scorie nucleari, all'articolo 2 prevede delle speciali procedure per l'attuazione di tutti gli interventi necessari alla realizzazione del sito, chiaramente incidenti sul territorio, senza prevedere alcun intervento della regione e degli enti locali interessati;

la Corte costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003 ha affermato che se « nelle materie di competenza statale esclusiva o concorrente, primo comma, la legge può attribuire allo Stato funzioni amministrative e riconosciuto che, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, essa è anche abilitata a organizzarle e regolarle, al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale, resta da chiarire che i principî di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata »;

se la Corte ha quindi affermato che ogni esigenza di esercizio unitario sottesa negli articoli 117 e 118 della Costituzione possa superare il vaglio di costituzionalità solo in presenza di « attività concertative e di coordinamento orizzontale » come le intese condotte tra Stato e regioni secondo il principio di lealtà costituzionale, risulta evidente che il decreto norma in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione poiché nessuna intesa è prevista con la regione;

del resto, la Camera dei deputati ha approvato il 16 luglio 2003 il disegno di legge del Governo in materia di riordino del settore energetico, il quale, all'articolo 30, prevede una delega allo stesso Governo per uno o più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi: l'articolo 30 stabilisce, correttamente, che la scelta del sito debba essere effettuata « d'intesa con la regione interessata » e « sentiti gli enti locali » ma il Governo, con il decreto-legge in esame, abbandona la giusta via che aveva intrapreso;

quanto detto assume, poi, ancora più valore se si considera che la regione Basilicata già con legge regionale 31 agosto 1995, n. 59, aveva normato la materia su cui agisce, in contrasto, il decreto in esame e, inoltre, con una integrazione alla predetta legge, assunta nel rispetto delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, la stessa regione ha esercitato la propria potestà in senso esattamente opposto al contenuto del decreto;

il decreto-legge contiene norme che non sono di immediata applicazione: l'articolo 1, comma 2, per esempio, stabilisce che la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2008;

queste norme non sono conformi all'articolo 77 della Costituzione e alle norme dettate in proposito dalla legge n. 400 del 1988 che, « pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata », come ha ricordato il Presidente della Repubblica nel messaggio del 29 marzo 2002;

il decreto, per quanto attiene all'indicazione dei mezzi finanziari per far fronte alle spese recate dall'articolo 1, comma 1, necessarie per la validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del deposito, non rispetta il dettato dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione. Le spese per tali attività, infatti, non risultano minimamente quantificate, ma si provvede al loro finanziamento, mediante la previsione del comma 4 del medesimo articolo 1, con entrate incerte, percepite, peraltro, da un soggetto diverso dal Commissario al quale è affidata in concessione la gestione del deposito. Ma l'incongruenza è del tutto evidente se si considera che alle spese per la validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del deposito e delle strutture di cui all'articolo 2 si deve far fronte con le entrate derivanti dalla successiva (e di molti anni) entrata in funzione del deposito. Essendo la Sogin una società interamente pubblica è evidente che da tutto ciò ricadono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 2. Castagnetti, Maccanico, Boccia, Lettieri, Molinari.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge in esame, all'articolo 1, comma 1, il Governo ha stabilito l'ubicazione in Basilicata, nel territorio del comune di Scanzano Jonico, del deposito nazionale delle scorie nucleari;

il Governo, in contrasto con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha deciso senza acquisire l'intesa nella Conferenza unificata;

tale decisione è stata assunta senza alcun coinvolgimento della provincia di Matera e della regione Basilicata, senza alcuna informazione delle autorità civili (a cominciare dalla prefettura) o preposte alla tutela della salute dei cittadini (aziende sanitarie locali) o del territorio (gruppo grandi rischi, ufficio geologico, commissione beni ambientali e comitato tecnico regionale per l'ambiente), senza alcuna seria indagine scientifica e senza nemmeno un sopralluogo sul posto;

l'area individuata è inserita in zona sismica di terza categoria, così come si evince dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2003;

l'area è ubicata in territorio a rischio idrogeologico, secondo quanto stabilito dalla competente autorità interregionale di bacino;

la scelta del Governo è in contrasto con l'intero impianto di valutazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XIII legislatura;

l'area è stata oggetto di inondazioni, essendo vicinissima (150 metri) al fiume Cavone e vicina al mare (300 metri) con gravi pericoli di inquinamento delle falde acquifere e del mare Jonio;

i rilevamenti tecnici registrano, in corrispondenza del sito prescelto, un crescente arretramento della costa di circa un metro all'anno e, dunque, nel lungo periodo, il sito individuato finirebbe per ricadere sotto l'acqua del mare;

il territorio circostante è ad alta densità di popolazione;

nell'area sono presenti strutture turistiche di notevole interesse, finanziate anche con risorse pubbliche;

esistono nel circondario siti archeologici di pregio mondiale;

in tutto il Metapontino vi sono prodotti agricoli di primissima qualità e sono diffusissime le produzioni agrobiologiche;

l'ecosistema del luogo è ricco di zone naturalistiche, di una pineta secolare, di un'eccellente salubrità dell'aria e dell'acqua;

passa nelle adiacenze del sito prescelto la grande condotta adduttrice dell'acqua potabile verso la regione Puglia;

per tutte queste caratteristiche del sito, la scelta del Governo contrasta con la normativa emanata dall'Agenzia mondiale per l'energia atomica;

il provvedimento è in contrasto con la legge regionale 31 agosto 1995, n. 59, e successive integrazioni;

per tutto quanto esposto, la decisione del Governo appare inopportuna, anche perché in contrasto con tutti i programmi di sviluppo riguardanti l'area del Metapontino in cui è ubicato il sito del deposito delle scorie radioattive;

l'ubicazione compromette anche la realizzazione di un'importante opera idrica di raccolta delle acque reflue del Metapontino per convogliarle verso la Puglia;

la decisione del Governo è iniqua, perché colpisce una popolazione ed un territorio che non contribuiscono per niente alla produzione di scorie nucleari e che, già da tempo, con i depositi alla Trisaia di Rotondella, pagano il proprio tributo di responsabilità alla comunità nazionale;

la decisione del Governo calpesta la dignità dei lucani ed i sacrifici che meritoriamente in tanti anni hanno fatto per avviare a realizzazione condizioni di sviluppo autopropulsivo ed è, pertanto, inaccettabile;

il popolo lucano si sta opponendo con forza alla decisione del Governo;

tutte le popolazioni meridionali sono fortemente preoccupate e non si spiegano perché la scelta del sito riguardi esclusivamente aree del Sud, prima la Sardegna, poi la Puglia ed ora la Basilicata;

la questione, più in generale, riguarda, però, tutti gli italiani: sia per il metodo usato, che può costituire un precedente negativo per ogni scelta futura che riguardi altri territori ed altre regioni, sia per i rischi che tutti gli italiani corrono per gli effetti dannosi che possono derivare da una scelta sbagliata;

è forte il sospetto che la motivazione dell'individuazione del sito sia esclusivamente politica ed elettorale e che il centro-destra sceglie la Basilicata perché è già governata dal centro-sinistra ed esso, dunque, ha poco da perdere e, poi, perché i lucani sono poco numerosi e non influenti; questa impostazione non garanti-

sce, però, la bontà della scelta, che potrebbe causare in futuro danni gravi per la salute di tutti gli italiani,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 3. Boccia, Lettieri, Molinari.

La Camera,

premesso che:

il 13 novembre, nel corso del Consiglio dei ministri, è stato varato il decreto-legge in esame attraverso il quale si individua in Scanzano Jonico il sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie radioattive;

il decreto non era neppure previsto nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri e la sua frettolosa approvazione ha destato non poca sorpresa e perplessità;

non risulta che, dal giorno della convocazione del Consiglio dei ministri al suo effettivo svolgimento, vi siano stati elementi di rilievo che giustificassero l'improvvisa accelerazione del Governo nella individuazione di un sito per lo stoccaggio delle scorie radioattive ed è pertanto piuttosto singolare che detto provvedimento sia stato inserito nell'agenda delle priorità del Governo;

non sembrano peraltro sussistere i motivi di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione, visto che l'esigenza di localizzare un sito per lo stoccaggio delle scorie radioattive era nota da tempo e da tempo si studiava come affrontare il problema e qualunque tipo di proposta avrebbe potuto essere serenamente sottoposta al vaglio parlamentare per un suo esame;

la Camera dei deputati ha approvato il 16 luglio 2003 il disegno di legge del Governo in materia di riordino del settore energetico, il quale, all'articolo 30, prevede una delega allo stesso Governo di uno o più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

ancora l'articolo 30 del disegno di legge di riordino del settore energetico stabilisce che la scelta del sito debba essere effettuata « d'intesa con la regione interessata » e « sentiti gli enti locali »;

sul piano procedurale appare quantomeno singolare che il Governo contraddica il suo stesso operato varando un decreto-legge che scavalca di fatto il proprio disegno di legge, già approvato da un ramo del Parlamento e che stabilisce una procedura ben più certa e partecipata per l'individuazione del sito di stoccaggio delle scorie nucleari;

l'assoluta mancanza di concertazione di un provvedimento di così ampia portata – sotto il profilo economico, sociale, sanitario e ambientale – con le regioni interessate, in particolare la regione Basilicata, dove si trova il sito, sembra non essere coerente con quanto disposto dal Titolo V della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 4. Boato, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Rizzo, Intini, Potenza, Lion, Zanella, Pappaterra, Nesi, Bulgarelli, Cento, Cima.

La Camera,

premesso che:

il 13 novembre, nel corso del Consiglio dei ministri, è stato varato il decreto-legge in esame attraverso il quale si individua in Scanzano Jonico il sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie radioattive;

il decreto non era neppure previsto nell'ordine del giorno del Consiglio dei

ministri e la sua frettolosa approvazione ha destato non poca sorpresa e perplessità;

non risulta che, dal giorno della convocazione del Consiglio dei ministri al suo effettivo svolgimento, vi siano stati elementi di rilievo che giustificassero l'improvvisa accelerazione del Governo nella individuazione di un sito per lo stoccaggio delle scorie radioattive ed è pertanto piuttosto singolare che detto provvedimento sia stato inserito nell'agenda delle priorità del Governo;

la Camera dei deputati ha approvato il 16 luglio 2003 il disegno di legge del Governo in materia di riordino del settore energetico, il quale, all'articolo 30, prevede una delega allo stesso Governo di uno o più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi e che la scelta del sito debba essere effettuata « d'intesa con la regione interessata » e « sentiti gli enti locali »;

sul piano procedurale appare quantomeno singolare che il Governo contraddica il suo stesso operato varando un decreto-legge che scavalca di fatto il proprio disegno di legge, già approvato da un ramo del Parlamento e che stabilisce una procedura ben più certa e partecipata per l'individuazione del sito di stoccaggio delle scorie nucleari;

un'altra bizzarria del provvedimento in esame consiste nell'intervento con decretazione di urgenza sulla base di documentazione e studi risalenti a circa trent'anni fa;

la predetta documentazione asserisce l'idoneità della zona, basandosi sulla presunta mancanza di sismicità di rilievo dell'area, mentre un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 20 marzo 2003, dichiara la sismicità di Scanzano Jonico;

ulteriori indagini geologiche hanno appurato che la zona indicata dal Governo presenta un forte dissesto idrogeologico, con numerose inondazioni da parte del fiume Cavone, mentre si registra un sensibile arretramento della costa jonica,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 5. Boato, Potenza, Pecoraro Scanio, Rizzo, Intini, Lion, Pisicchio, Zanella, Pappaterra, Nesi, Bulgarelli, Cento, Cima.